



COMUNE DI TRASACCO

PROVINCIA DELL'AQUILA

SERVIZIO FINANZIARIO

I.M.U. ANNO 2013 VERSAMENTO SALDO DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2013

Si ricorda che entro il 16 dicembre dovrà essere effettuato il versamento a saldo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), complessivamente dovuta per l'anno 2013, con conguaglio sulla prima rata.

Per la determinazione della rata a saldo si dovrà:

- calcolare l'importo dell'imposta dovuta per l'intero anno, applicando le aliquote approvate dal Consiglio comunale delibera N. 24 del del 30-04-2013;
- sottrarre dal predetto importo, riferito all'intero anno 2013, le somme versate in acconto.

Inoltre le nuove disposizioni legislative prevedono che:

- Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- Dal 1 luglio 2013 sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- è stata abolita l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze con esclusione di fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (L'Ente non ha deliberato aliquote superiori all'aliquota base);
- è stata abolita l'IMU sui fabbricati rurali da considerare strumentali all'attività agricola.

ALIQUOTE FISSATE PER IL CORRENTE ANNO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 24 DEL 30-04-2013

ALIQUOTE	
3,80 PER MILLE	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3,80 PER MILLE	Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie.
3,80 PER MILLE	Unità immobiliari e relative pertinenze assimilate all'abitazione principale, ovvero quelle: <ol style="list-style-type: none"> 1) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2) possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
7,60 PER MILLE	Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
7,60 PER MILLE	Per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).

La base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:

classificazione catastale	moltiplicatore
Abitazioni (cat. A, esclusi gli A/10), Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7)	160
Uffici e studi privati (cat. A/10)	80
Edifici pubblici (cat. B)	140
Negozi e botteghe (cat. C/1)	55
Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat. C/3, C/4 e C/5)	140
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D esclusi i D5)	65
Banche e assicurazioni (cat. D5)	80

le detrazioni:

€ 200,00	Per abitazione principale, abitazioni assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze
€ 200,00	Per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per Case Popolari
€ 50,00	Per ogni figlio avente dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale, di età non superiore a 26 anni (compiuti). L'importo complessivo non può essere superiore a € 400,00

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICI TRIBUTO PER MODELLO F24

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze - COMUNE
3916	IMU su aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU su altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
L334	CODICE COMUNE MODELLO F24

DICHIARAZIONE

Non sono tenuti alla dichiarazione i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) purché compatibile con la disciplina dell'imposta municipale propria.

Tutti coloro che sono invece obbligati, devono presentare la dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

CHI LA PRESENTA

- chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha ereditato nel 2013; ha cambiato residenza), nel caso in cui l'atto notarile non sia transitato attraverso il mui (modello unico informatico)
- i soggetti titolari di immobili che beneficiano di riduzioni di imposta, come per fabbricati inagibili o inabitabili, di interesse storico-artistico, o che godono di riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, e cioè nei casi in cui il comune non conosce le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;
- dall'amministratore di condominio per conto di tutti i condomini e nel caso l'amministrazione riguardi più condomini, per ognuno di essi va presentata una dichiarazione IMU distinta;
- dai coniugi separati legalmente, assegnatari del diritto di abitazione della casa.
- Nel caso in cui due coniugi risiedano in distinte abitazioni: la dichiarazione serve a chiarire quale delle due gode delle riduzioni prima casa ed eventuali figli a carico chi ha acquistato un'area edificabile ed eventuali variazioni di valore

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'ufficio tributi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. RICCARDO TOMASSETTI